

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GIUGLIANO IN CAMPANIA E AFRAGOLA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE INFORMATICO" CAT. C DEL COMUNE DI AFRAGOLA.

L'anno 2021, il giorno _____ del mese di dicembre

TRA

il COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, con sede legale in Giugliano in Campania al Corso Campano n. 200, in persona del dott. Andrea Euterpio, nella qualità di Dirigente del Settore Affari Istituzionali Servizio Gestione Giuridica del Personale, tale nominato con Decreto Sindacale n° 151 del 07.09.2021 ed autorizzato alla firma della presente convenzione

E

il COMUNE DI AFRAGOLA, con sede legale in _____ alla _____ I, in persona _____ autorizzato alla firma della presente convenzione in esecuzione _____

I sottoscritti, che dichiarano di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che legalmente rappresentano, ai sensi degli artt. 107, comma 3 lett. c), e 109 del D.lgs. n. 267/2000,

VISTI:

- l'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in particolare:

- il comma 5-ter, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 149, della Legge n. 160/2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il quale prevede che: *“Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”*;
- il comma 7 il quale dispone: *“Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti”*;

- l'art. 91, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede: *“Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”*;

- l'art. 1, comma 147, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), il quale ha abrogato il principio generale introdotto dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 363) per cui le graduatorie dovevano essere utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, disponendo che: *“Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: [...] c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione”*;

- l'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, il quale prevede che, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della predetta legge 3/2003, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle limitazioni prescritte in materia di assunzioni, possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
- la giurisprudenza amministrativa e contabile (*ex multis* delibera n. 124/2013 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Umbria), la quale afferma che la lettera e lo scopo della norma (art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003) consente che l'accordo tra le Amministrazioni possa intervenire anche dopo l'approvazione della graduatoria;
- la circolare n. 5/2013 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, la quale conferma l'interpretazione per la quale l'accordo tra amministrazioni per l'utilizzo delle graduatorie non deve necessariamente avvenire precedentemente all'approvazione delle medesime, ma può concludersi anche dopo la pubblicazione delle stesse;
- i rispettivi Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 15 della Legge n. 241/1990;

PREMESSO CHE

Il Comune di Giugliano in Campania :

- con determinazione n. 1104 del 07.09.2021 ha approvato l'avviso per la copertura con rapporto a tempo pieno e indeterminato di n. 1 (uno) posti di Informatico mediante scorrimento di graduatorie di altri Enti, pubblicato in data 08.09.2021;
- con determinazione n. 1471 del 09.11.2021, ha approvato gli elenchi dei candidati ammessi e dei candidati esclusi dalla suddetta procedura;
- con nota prot. n. 115448 del 10.11.2021, ha richiesto formalmente al Comune di Afragola la disponibilità a concedere l'utilizzo della graduatoria approvata con determinazione DSG N.960/2020 Det Set 436/2020 del 23.06.2020;
- con determinazione dirigenziale n. 1570 del 22.11.2021 ha preso atto della disponibilità di altre Amministrazioni a fornire il consenso all'utilizzo di loro graduatorie in corso di validità per il profilo specifico di Informatico, categoria C;
- con determinazione dirigenziale n. 1573 del 22.11.2021 ha escluso il Comune di San Giuseppe Vesuviano in quanto il candidato individuato rientrava tra i vincitori e non tra gli idonei utilmente collocati;
- con determinazione dirigenziale n. 1659 del 02.12.2021, ha preso atto dei lavori della Commissione e della griglia dei candidati sottoposti a colloquio individuati quali beneficiari della assunzione per scorrimento di graduatorie di altri enti;

il Comune di Afragola:

- con nota prot. 53976 del 10.11.2021 acquisita al prot. n. 115753 del 11.11.2021 ha confermato la propria disponibilità a concedere l'utilizzo della graduatoria suddetta da parte del Comune di Giugliano in Campania, trasmettendo altresì i nominativi dei soggetti idonei non vincitori presenti nella medesima graduatoria, con indicazione di coloro che sono stati già assunti dal Comune di o da altri Enti;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità e principi

1. La finalità della presente Convenzione è di attivare una forma di cooperazione che consenta il raggiungimento di obiettivi specifici che si possono così sintetizzare:

- semplificazione dei procedimenti di selezione;

- economia di atti amministrativi;
- standardizzazione delle procedure;
- riduzione dei tempi occorrenti per la copertura dei posti vacanti;
- riduzione dei costi;
- attuazione dei principi di cui all'art. 97 Costituzione e all'art. 1 della Legge n. 241/1990.

• **Art. 2 – Oggetto della Convenzione**

1. Il Comune di Afragola autorizza il Comune di Giugliano in Campania- ai sensi della disciplina introdotta dall'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - ad utilizzare, per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, la graduatoria relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 (uno) posto a tempo pieno e indeterminato di Informatico categoria C, posizione economica c1, approvata con determinazione DSG n. 960/2020 del 23.06.2020 Det Set 436/2020 del 23.06.2020 .

Art. 3 – Modalità di utilizzo della graduatoria

- Il Comune di Giugliano si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Afragola le assunzioni disposte tramite l'utilizzo della graduatoria in oggetto.
- L'eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Giugliano in Campania non pregiudica in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato rinunciante. Per contro, i candidati idonei che accettano l'assunzione presso il Comune di Giugliano in Campania con rapporto di lavoro a tempo indeterminato perdono la possibilità di costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Comune di Afragola per eventuale scorrimento della graduatoria.
- La procedura di utilizzo della graduatoria concorsuale deve avvenire nel rispetto della vigente normativa finanziaria concernente le assunzioni di personale nelle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 4 - Durata

Il presente accordo ha una durata limitata alla conclusione utile alla assunzione dei candidati idonei per il posto in oggetto e nel limite massimo di mesi dodici.

Art. 5 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda al Codice Civile e alle leggi in materia. 2. Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 – Allegato B – del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e da registrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Giugliano in Campania, Dr. Andrea Euterpio (firmato digitalmente)

Per il Comune di Afragola, _____ (firmato digitalmente)